

STATUTO

CENTRO STUDI RIABILITY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARIANO IRPINO AV CONTRADA
SERRA 87/A

Numero REA: AV - 190984

Codice fiscale: 02896850647

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO 3
al N. 2715 di raccolta

===== STATUTO =====
===== DELLA COOPERATIVA SOCIALE =====
=== "CENTRO STUDI RIABILITY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ===

===== TITOLO I =====
===== COSTITUZIONE, SEDE, DURATA =====

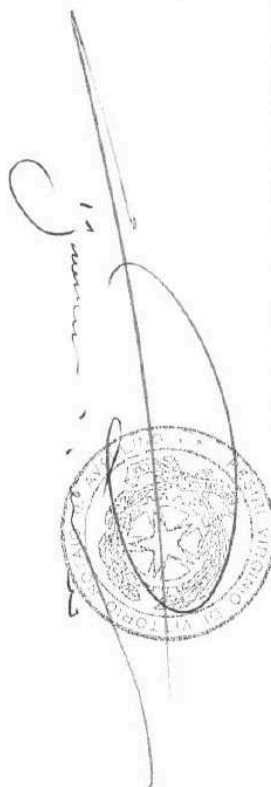
- Art.1)** =====
1. E' costituita, ai sensi della Legge 381 del 18/11/1991, la cooperativa sociale denominata "CENTRO STUDI RIABILITY Società Cooperativa Sociale" che ha per scopo la formazione e la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito psicologico, educativo, riabilitativo e informativo. =====
 2. La Società cooperativa ha sede in Ariano Irpino. =====
 3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Spetta invece ai soci deliberare, con decisione da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. =====
 4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. =====

- Art.2)** =====
1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga deliberata dall'assemblea dei soci a termini di legge. =====

===== TITOLO II =====
===== SCOPO, OGGETTO =====

- Art.3)** =====
1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
 2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n.381/1991. =====
 3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse

Giulio Ruelio



tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142. ==

4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. =====

Art.4) =====

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa svolge attività di consulenza e di prestazioni sanitarie esterne e si propone di promuovere lo studio e la ricerca in campo formativo, educativo, sociale, psicologico e riabilitativo anche attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, tramite: =====

a) una stretta collaborazione anche con l'assunzione di partecipanti e/o interessenze con Istituti di ricerca, anche universitari, che perseguono fini analoghi, sia nella Comunità Europea, sia al di fuori di essa; =====

b) la formazione degli operatori (psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, animatori di comunità, insegnanti, educatori ed operatori in campo dei disabili mentali e fisici) che svolgono attività di consulenza, terapia, riabilitazione nell'ambito di strutture pubbliche per l'istruzione o la salute mentale, oppure in ambito privato o in volontariato sociale. Le attività di formazione sono estese oltre agli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado anche alle famiglie dei soggetti in situazione di disabilità; =====

c) l'organizzazione di congressi, seminari, workshop e convegni, mirati all'approfondimento di tematiche pedagogiche, psicologiche, psicoterapeutiche, riabilitative e relative discipline collegate; =====

d) lo svolgimento di attività pubblicistica, editoriale, di produzione strumentale ed informatica rispetto alle tematiche e alle discipline sopra descritte; =====

e) l'offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o a enti pubblici e privati nel campo della pedagogia e didattica, della psicologia applicata, della psicoterapia, dell'informatica, della psicologia sociale e dell'organizzazione sulla base delle coscienze e delle acquisizioni elaborate all'interno dell'approccio comportamentale, delle neuroscienze e dei più recenti sviluppi scientificamente fondati; =====

f) progetti educativi e sociali nell'ambito scuola e famiglia, con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; =====

g) screening, diagnosi e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.); interventi clinico diagnostici sulla persona per la riabilitazione cognitiva,

neuropsicologica, psicoterapeutica e per disturbi del comportamento e dell'apprendimento (DSA, legge 170/2010); ===
h) lo svolgimento di ricerche educative, riabilitative, cliniche e sperimentali nei campi sopra indicati, anche in collaborazione con Università, Enti di ricerca pubblici e/o privati; =====

i) la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazioni di svantaggio socio-sanitario, socio-economico, socio-culturale. Lo sviluppo dell'autostima della persona svantaggiata sia personale che lavorativa, nell'ottica del recupero funzionale e sociale. Il reinserimento sociale e lavorativo, consente un maggior radicamento al territorio e senso di appartenenza alla comunità locale, prevalentemente rurale mediante attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini. =====

La cooperativa svolge ogni altra attività professionale nell'ambito del settore socio-sanitario, educativo e riabilitativo. =====

2. Per realizzare i suoi scopi, la cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nonché reperire tutte le personalità disponibili nell'ambito psicologico, formativo, educativo, di operatori sociali, giuridico e religioso. La cooperativa potrà altresì avvalersi di tutti i mezzi di informazione leciti consentiti, pubblici e privati, sia a livello di stampa, di televisione e internet. =====

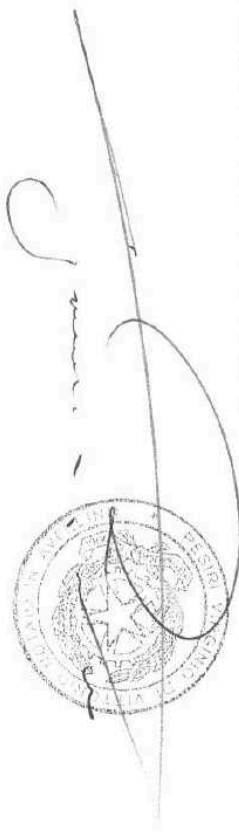
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. =====

===== TITOLO III =====
===== I SOCI COOPERATORI =====

Art.5) =====

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====
2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =
3. Possono essere soci, altresì, le persone fisiche o giuridiche, i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con

Giulio Furlino



l'attività della cooperativa. =====
L'ammissione di soci persone giuridiche è, però, subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art.2522, comma 1 del codice civile. =====

4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. =====

E' ammessa la presenza di soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente, in misura non superiore al 50% del numero complessivo dei soci. =====

Art.6) =====

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; ----

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5. =====

4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. =====

6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art.7) =====

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. =====

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art.8) =====

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. =====

3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. =====

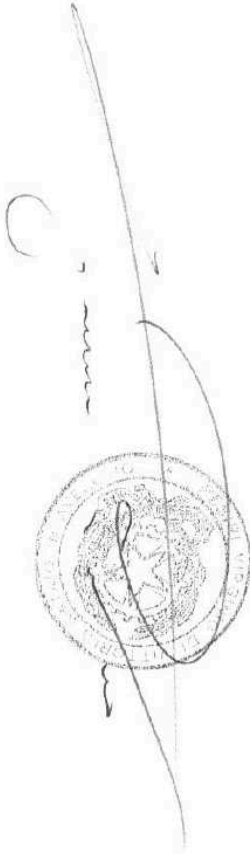
4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. =====

5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. =====

Art.9) =====

1. La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

Ordine Fidejussorio



liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Art.10) =====

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

c) che, iscritto da almeno un anno alla cooperativa, non intenda più farne parte. =====

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione. =====

3. Il recesso non può essere parziale. =====

Art.11) =====

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; =====

c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; =====

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Art.12) =====

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20.6, lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito

del capitale al sensi dell'art.2545 quinquies, comma 3 del codice civile. =====

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. =====

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

Art.13) =====

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata. ===

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. ===

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione. =

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. =====

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione. =

Art.14) =====

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. =====

3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della

Olivia Fanelio

prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile. =====

4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. --

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art.15)

1. Ai sensi dell'art.2 L. n.381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. =====

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente: =====

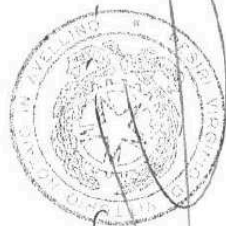
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; =====
- indicazione della propria attività di lavoro; =====
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 50 Euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; =====
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa. =====

3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. =====

4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. =====

5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 7; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. =====

6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi



momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. =====

7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. =====

===== TITOLO V =====

===== STRUMENTI FINANZIARI =====

Art.16) - Strumenti finanziari =====

1. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del codice civile. =====

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile; =====
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; =====
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. =
- La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====

2. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. =====

===== TITOLO VI =====

===== RISTORNI =====

Art.17) - Ristorni =====

1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi

Giuseppe Fanello

mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

1. la retribuzione corrisposta ai soci; =====
2. la qualifica professionale dei soci; =====
3. le necessità della gestione della cooperativa; =====
4. i piani strategici della cooperativa; =====
5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

- a. in forma liquida; =====
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. ----

===== TITOLO VII =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art.18) =====

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 50 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; =====
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7.1; =====
- e. dalla riserva straordinaria; =====
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

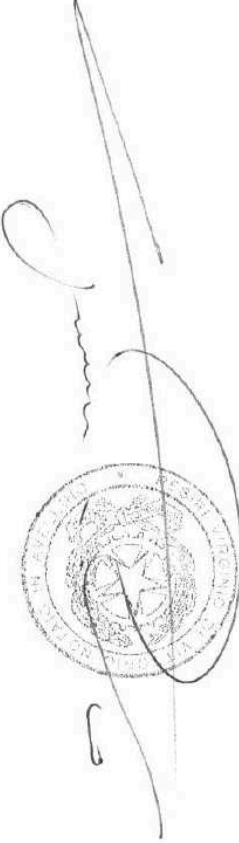
3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. =====

Art.19) - Caratteristiche delle quote =====

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento



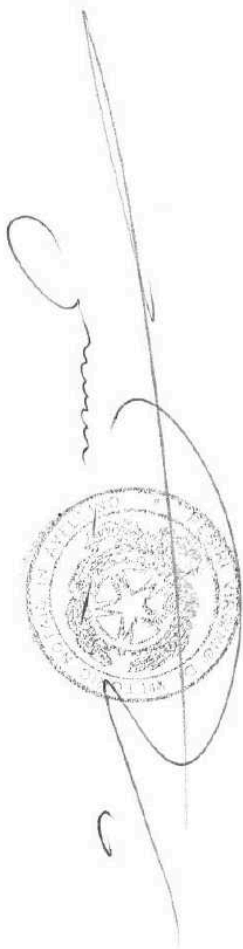
della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. -----
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali a norma di legge. -----

Art.20) -----

1. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. --
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. -----
5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----
6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -----
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59; -----
 - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. -----
7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

Art.21) -----

Chirita Pirello



1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. =====

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno. =====

===== TITOLO VIII =====

===== DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA' =====

Art.22) =====

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====

b) la nomina dell'Organo amministrativo; =====

c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 del codice civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; =====

d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione; =====

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori; =====

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio. =====

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), e), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione per alzata di mano. =====

Art.23) =====

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e se è in regola con i versamenti, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 26.1 se socio cooperatore persona giuridica. =====

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano. =====

3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. =====

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. =====

5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. =====

Art.24) =====

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto. =====

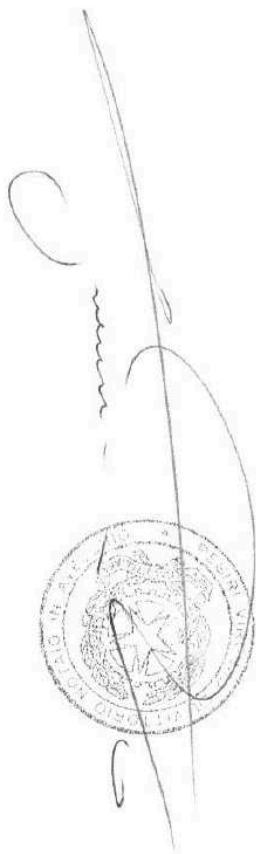
Art.25) =====

1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. =====

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

Quinto Fanello



collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. =====

In tal caso, è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. =====

Art.26) =====

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

3. Ai soci cooperatori persone giuridiche, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. =====

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Art.27) =====

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

===== TITOLO IX =====

----- AMMINISTRAZIONE -----

Art.28) -----

1. La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----
3. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =
4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----
5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. -----

Art.29) -----

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----
2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----
3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----

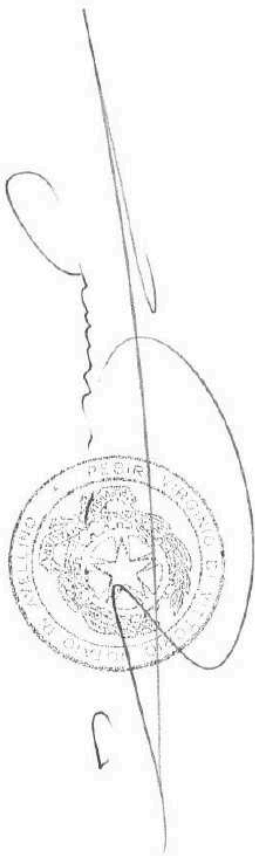
Art.30) -----

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate collegialmente mediante alzata di mano o quando deliberato dallo stesso Consiglio con voto segreto. -----
2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. -----

Art.31) -----

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi

Giulio Fanello



previsti dall'art.2386 del codice civile. =====

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. =====

Art.32) =====

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. =====

Art.33) =====

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. =====

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. =====

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. =====

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

===== TITOLO X =====

===== ORGANO DI CONTROLLO =====

Art.34) =====

1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale o del revisore unico che ha anche funzioni di controllo contabile. =====

2. Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. =====

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. =====

Art.35) =====

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409 ter del codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. =====

Art.36) =====

1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. =====

===== TITOLO XI =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art.37) =====

1. La cooperativa si scioglie: =====

- a) per il decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; =
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; =====
- d) per la perdita del capitale sociale; =====
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 del codice civile; =====
- f) per deliberazione dell'assemblea. =====

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. =====

3. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: =====

- a) il numero dei liquidatori; =====
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; =====
- c) a chi spetta la rappresentanza della società; =====

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ==

Art.38) =====

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge. =====

2. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

3. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. =====

===== **TITOLO XII** =====

===== **DISPOSIZIONI FINALI** =====

Art.39) =====

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

Art.40) =====

1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. =====

Luigi Pinchi

[Firma]



VIRGINIO PESIRI
NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Avellino, li 5 marzo 2025.
Imposta di bollo esente.